

**COMUNE DI LIVORNO**

N. \_\_\_\_\_ del Repertorio

**CONVENZIONE**

per l'affidamento della gestione della palestra " \_\_\_\_\_", (dati catastali: \_\_\_\_\_)  
 anno 2019 (duemiladiciannove) e questo di \_\_\_\_\_ del mese di  
 \_\_\_\_\_ in Livorno.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

Il Comune di Livorno - c.f. 00104330493 - con sede in Livorno, piazza del Municipio 1,  
 rappresentato dal Dirigente di \_\_\_\_\_, nato a  
 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica ove sopra, il quale  
 interviene in legale rappresentanza dell'Ente suddetto, \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 56  
 dello Statuto del Comune stesso, del Regolamento comunale dei Contratti e dell'art. 107 del D.Lgs.  
 18.8.2000 n. 267, in esecuzione delle disposizioni del Dirigente \_\_\_\_\_ n. del \_\_\_\_\_

**E**

La \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, legalmente  
 rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 domiciliato \_\_\_\_\_, e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra il  
 quale interviene \_\_\_\_\_

Premesso che:

[dati espletamento gara]

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si  
 conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1****OGGETTO**

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, affida a \_\_\_\_\_ che, come sopra  
 rappresentato accetta, la gestione in orari extrascolastici della palestra " \_\_\_\_\_"  
 ubicata in Livorno in via \_\_\_\_\_, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a  
 decorrere dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto, avvenuta in data

\_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) anni.

L'area oggetto dell'affidamento è rappresentata nella planimetria allegato sub "A".

Le condizioni e la disciplina dell'affidamento sono tutte contenute nel presente articolato e negli allegati seguenti che il gestore stesso, come sopra rappresentato, firma in ogni foglio in segno di conoscenza e di piena accettazione:

- 1) capitolato, debitamente sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentate del soggetto aggiudicatario, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "B";
- 2) offerta tecnica, presentata in sede di gara allegato "C";
- 3) offerta economica, allegata al presente atto sotto la lettera "D";
- 4) Disciplinare di Manutenzione, allegato lettera "E";
- 5) Disciplinare di Gestione, allegato lettera "F".

## **ARTICOLO 2**

### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dal \_\_\_\_\_, data della sottoscrizione del verbale di consegna della struttura, con il quale si è anche dato conto dello stato di consistenza del patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti e quindi, la presente convenzione avrà vigore fino al \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 3**

### **CANONE**

Il canone annuo dovuto al Comune di Livorno per l'affidamento della gestione dell'impianto è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) oltre I.V.A., come offerto in sede di gara.

Il suddetto canone è soggetto ad I.V.A. avendo l'Amministrazione optato per l'applicazione del regime impositivo previsto dall'art. 10, n. 8 del D.P.R. 633/1972.

Tale canone sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT costo vita e versato in rate trimestrali posticipate (con scadenza aprile, agosto, dicembre) dietro presentazione della fattura da parte dell'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport e Impianti Sportivi).

I conteggi per il calcolo della prima rata andranno rapportati al \_\_\_\_\_, data di affidamento come

risultante dal verbale di consegna.

#### **ARTICOLO 4**

##### **CONTRIBUTO**

Il Comune di Livorno, in presenza di tutti gli adempimenti richiesti al gestore, erogherà allo stesso, per tutta la durata dell'affidamento, a sostegno della gestione dell'impianto sportivo, un contributo annuo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), così come proposto in sede di gara.

#### **ARTICOLO 5**

##### **DESTINAZIONE SPORTIVA E UTILIZZO DELLA PALESTRA**

La palestra oggetto del presente capitolato è destinata in orari extrascolastici alle discipline sportive compatibili con le sue caratteristiche tecnico-strutturali e compatibili con l'attività scolastica.

E' destinata all'utilizzo da parte del gestore per l'esercizio delle discipline sportive \_\_\_\_\_.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per le attività sportive dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.00, il sabato dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per le proprie esigenze fino ad un massimo del 70% dei sopraddetti orari.

La Commissione Orari preposta all'assegnazione degli spazi potrà procedere ad una ulteriore riduzione massima del 30% in caso di successive consistenti riduzioni del numero di tesserati e del numero delle squadre facenti capo al gestore od in funzione delle richieste di altri soggetti sportivi cittadini.

È fatto divieto assoluto all'affidatario sub concedere anche parzialmente il proprio monte ore al di fuori delle disposizioni della suddetta Commissione.

La palestra può essere autorizzata, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per manifestazioni diverse da quelle sportive.

#### **ARTICOLO 6**

##### **INTERVENTI A CARICO DEL GESTORE**

Al gestore farà carico l'onere della manutenzione ordinaria della palestra, compresi i beni mobili e le attrezzature, oltre che di tutte le eventuali pertinenze ricevute in consegna, comprese quelle

realizzate nel corso della gestione, così come specificato nell'apposito allegato della presente convenzione. Manutenzione che esso si impegna ad eseguire con cura seguendo anche le indicazioni e le istruzioni degli uffici comunali.

Il gestore si impegna a realizzare qualsiasi attività funzionale a garantire l'agibilità e la sicurezza dell'impianto, assumendosi in merito ogni responsabilità. Il gestore dichiara di aver visionato e valutato le condizioni dell'impianto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze e condizioni contrattuali che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il gestore è tenuto inoltre a realizzare gli interventi proposti in sede di gara, come risultano nell'allegato alla presente convenzione sub "C", nel rispetto delle normative vigenti.

La completa realizzazione delle opere nei termini stabiliti rientra nei vincoli che il gestore assume a pena decadenza con la sottoscrizione del presente atto, analogamente agli altri impegni contemplati nel successivo art. 9.

## **ARTICOLO 7**

### **FLUSSI FINANZIARI**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 13.8.2010, n. 136, le imprese affidatarie avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta Legge 13.8.2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa dei contratti stipulati dal gestore con le imprese appaltatrici, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta Legge 13.8.2010, n. 136.

## **ARTICOLO 8**

### **INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI LIVORNO**

La manutenzione straordinaria, con esclusione di quella che sia stata causata da negligenza o incuria da parte del gestore, da danni provocati da terzi nel corso della gestione e con esclusione delle attività funzionali a garantire l'agibilità e la sicurezza dell'impianto, sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa che disciplina la finanza pubblica.

Nel caso in cui gli interventi manutentivi realizzati dal Comune di Livorno dovessero provocare interruzioni o difficoltà nell'utilizzo degli impianti da parte del gestore, a quest'ultimo non sarà riconosciuta alcuna indennità o risarcimento per i danni eventualmente subiti.

## **ARTICOLO 9**

### **MODALITA' DI CONDUZIONE**

#### **DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI –**

#### **ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore accetta di assumere la gestione della palestra e di ogni pertinenza, nello stato di fatto e di diritto che risulta al momento della redazione del verbale di consegna della stessa.

Il gestore si obbliga a custodire l'impianto oggetto dell'affidamento con cura e diligenza e ad utilizzarlo per gli scopi previsti dalla presente convenzione, riconoscendolo adatto all'uso convenuto.

Il gestore si impegna a gestire la palestra di cui trattasi alle condizioni del Disciplinare di manutenzione (allegato E) e del Disciplinare di Gestione (allegato F).

Nella conduzione della palestra il gestore si impegna in particolare a:

- a) svolgere nelle strutture affidate attività corrispondenti a quanto previsto nel capitolato e proposto in sede di gara;
- b) aprire, chiudere e custodire la palestra anche quando utilizzata da altri soggetti;
- c) mantenere in ordine e decoro i locali e le pertinenze dell'impianto impegnandosi a far eseguire da ditta specializzata le pulizie straordinarie almeno una volta all'anno;

- d) non introdurre nelle strutture materiali o sostanze pericolose che non siano strettamente connesse e/o collegate con lo svolgimento dell'attività, in questi casi dovrà essere acquisita apposita autorizzazione dalle competenti autorità;
- e) munirsi e pretendere da coloro che utilizzino temporaneamente l'impianto che si muniscano di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in funzione delle attività svolte, dotandosi dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate;
- f) attenersi e rispettare le prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti nonché acquisire tutti i titoli, le autorizzazioni e le abilitazioni necessarie per la conduzione e gestione dell'impianto sportivo;
- g) inviare la relazione sulle attività secondo le modalità indicate nella presente convenzione;
- h) dotarsi di apposito Regolamento per determinare le modalità di utilizzo dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto ulteriormente specificato nella presente convenzione;
- i) riservare a titolo gratuito la palestra con i relativi spogliatoi all'Amministrazione Comunale per 5 (cinque) giorni l'anno, come stabilito dal successivo art. 15;
- j) corrispondere il pagamento delle utenze;
- k) corrispondere il pagamento degli eventuali oneri, imposte e tasse derivanti dalla gestione della struttura;
- l) rispettare il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- m) osservare scrupolosamente le norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in materia igienico-sanitaria, sia per prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- n) essere in regola con i pagamenti dei contributi INPS ed INAIL; il gestore solleva il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri assicurativi e previdenziali, come specificato all'art. 22 della presente convenzione;

- o) segnalare tempestivamente, e per scritto, all'Amministrazione Comunale di Livorno (Ufficio Sport e Impianti sportivi), ogni disfunzione o guasto comunque riscontrato nel funzionamento degli impianti tecnologici e nelle strutture;
- p) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria nell'impianto sportivo in gestione, secondo quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione;
- q) presentare al Comune di Livorno entro il 31 gennaio una relazione sui lavori e gli investimenti proposti in sede di gara ed eseguiti nel corso dell'anno precedente;
- r) presentare al Comune di Livorno, entro il 30 giugno di ogni anno di gestione, una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, sui problemi emersi e modalità di risoluzione degli stessi, gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati. In detta relazione dovranno essere indicate anche le date ed i risultati delle eventuali ispezioni agli impianti;
- s) il gestore assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose, che possano derivare dalle attività svolte, e si obbliga a tenere indenne il Comune di Livorno da eventuali azioni intentate per il risarcimento dei danni suddetti, a garanzia dei quali ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo art. 17 della presente convenzione.

## **ARTICOLO 10**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune di Livorno, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l'impianto e le aree pertinenti verificando la correttezza della gestione, la qualità degli interventi, la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche, prescrivendo gli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti necessari ed i tempi di realizzazione.

Gli interventi di carattere straordinario che si renderanno indispensabili per effetto della mancata manutenzione ordinaria saranno ad onere del gestore.

Qualora il gestore non provveda nei termini e con le modalità prescritte dagli Uffici, il Comune di

Livorno eseguirà, sostituendosi ad esso, detti lavori recuperando la spesa sostenuta con rivalsa sulla cauzione costituita a garanzia del presente atto (vedi art. 17). Costituirà garanzia reale per gli obblighi del gestore relativi alla manutenzione ed agli eventuali investimenti anche il contributo da corrispondere secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al gestore la trasmissione del rendiconto economico finanziario dell'ultimo esercizio chiuso.

Il gestore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Livorno, dovrà fornire i dati relativi all'utilizzo degli spazi, all'affluenza del pubblico e alle attività svolte nonché i dati relativi alla situazione contabile analitica della gestione dell'impianto.

## **ARTICOLO 11**

### **CONTRATTI CON GLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI**

Il gestore si impegna e si obbliga a stipulare in proprio il contratto con gli Enti erogatori del servizio telefonico qualora fosse ritenuto utile, nonché con gli altri Enti preposti per l'erogazione di eventuali altri servizi, manlevando il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale.

Il gestore è obbligato a custodire gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia.

## **ARTICOLO 12**

### **CONSEGNA E RESTITUZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE**

Cessato il periodo di gestione, il Comune di Livorno riacquisterà la totale disponibilità dell'impianto di cui trattasi, che dovrà essere riconsegnato in normale stato d'uso.

Il Comune di Livorno non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al gestore per eventuali addizioni o migliorie apportate che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune stesso, il quale, in caso contrario, se le addizioni e le migliorie dovessero pregiudicare la funzionalità della struttura, potrà richiedere al gestore la messa in pristino stato a cura e spese del gestore medesimo.

Al termine della convenzione verrà redatto il verbale di riconsegna e consistenza delle strutture da sottoscrivere dal gestore e dal rappresentante del Comune di Livorno.

### **ARTICOLO 13**

#### **MODIFICHE SOGGETTIVE DELLA COMPAGINE SOCIALE**

Il gestore può far subentrare nella propria compagine sociale nuovi soggetti in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previo nulla osta del Comune.

In caso di società dovrà essere mantenuta la maggioranza di partecipazione delle quote di capitale dei soggetti originari.

I requisiti economici, tecnici, finanziari richiesti in sede di gara devono essere mantenuti dal gestore per tutto il periodo dell'affidamento.

### **ARTICOLO 14**

#### **PUBBLICITA'**

Il gestore è autorizzato, per il periodo di durata della gestione, a svolgere attività pubblicitaria con mezzi collocati e rivolti all'interno dell'impianto sportivo e, laddove consentito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche verso l'esterno, provvedendo a versare la relativa imposta, come previsto dalle normative vigenti.

Il contenuto della pubblicità non deve essere in contrasto, di nocumento, con l'immagine della città di Livorno e dei servizi dell'Amministrazione Comunale. Farà carico al gestore la manutenzione necessaria a garantire il regolare funzionamento e la sicurezza dei mezzi pubblicitari.

Al gestore spetteranno i proventi derivanti dall'attività pubblicitaria e dalle sponsorizzazioni.

### **ARTICOLO 15**

#### **UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE DI LIVORNO**

Il gestore si impegna a riservare al Comune di Livorno l'utilizzo gratuito dell'impianto per 5 (cinque) giorni l'anno. Le strutture, su richiesta del Comune, dovranno essere liberate dalle insegne pubblicitarie a cura e spese del gestore. In tali occasioni il Comune non dovrà corrispondere né rimborsare al gestore alcun compenso o spesa.

### **ARTICOLO 16**

## SICUREZZA

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, attesta che non esistono rischi di interferenze (tra le attività del gestore e attività di dipendenti del Comune di Livorno) e che pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali.

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del gestore, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune.

Il gestore, come sopra rappresentato, dichiara di osservare nella gestione dell'impianto sportivo la normativa vigente in materia di sicurezza e, in particolare, il suddetto D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

## ARTICOLO 17

### CAUZIONE E GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Livorno con la stipula della presente convenzione, il gestore ha costituito cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) mediante \_\_\_\_\_.

Costituirà garanzia reale per gli obblighi del gestore relativi alla manutenzione ed agli eventuali investimenti anche il contributo da corrispondere secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

Il gestore assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza dell'attività svolta, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto dell'affidamento.

Il gestore attesta di aver stipulato con \_\_\_\_\_ apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno € 3.000.000 (euro tremilioni/00) e contro i rischi di responsabilità civile verso i prestatori d'opera per un massimale di almeno € 3.000.000 (euro tremilioni/00), nonché polizza assicurativa per tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi di qualsiasi natura (quali incendio, danneggiamento dell'immobile, ecc.) per un valore di € \_\_\_\_\_,00 (euro

\_\_\_\_\_/00), pari a quello di ricostruzione del bene, includendo espressamente tra i terzi anche il Comune di Livorno.

Il gestore dovrà accertarsi che gli utilizzatori dell'impianto siano provvisti della necessaria copertura assicurativa.

## **ARTICOLO 18**

### **REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO**

Il Comune di Livorno potrà unilateralmente revocare l'affidamento della gestione con conseguente scioglimento della stessa in qualsiasi momento per motivate e/o sopraggiunte ragioni d'interesse pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comune di Livorno potrà inoltre dichiarare la decadenza dell'affidamento, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della cauzione definitiva, salvo risarcimento per l'eventuale maggiore danno subito, per il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del canone nei termini pattuiti (3 quadrimestri);
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del gestore nonostante le formali contestazioni del concedente;
- arbitraria sospensione e/o abbandono, da parte del gestore, delle attività di gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento;
- inosservanza delle disposizioni della Commissione Orari in ordine all'assegnazione degli spazi orari;
- nel caso di dichiarato fallimento, di cessione in tutto o in parte degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione da parte del gestore senza il consenso del concedente;
- non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare o in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza;
- per il sopravvenire in capo al gestore di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali

degli utenti o dei lavoratori;

- qualora il gestore ponga in essere gravi negligenze o gravi inottemperanze agli obblighi complessivi di cui alla presente convenzione e di cui al capitolato tali da pregiudicare la sua affidabilità nella gestione dell'impianto e la correttezza nelle relazioni convenzionali;
- in tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

La revoca o la decadenza, per qualsiasi circostanza determinata, saranno in ogni caso precedute dal procedimento previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, il Comune avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche direttamente al gestore, in tutto o in parte, nell'esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti. In tal caso il Comune potrà avvalersi sia del personale alle dipendenze del gestore, sia degli impianti e dei depositi esistenti, accertati con verbale di consistenza redatto in contraddittorio, o comunque in presenza di due testimoni qualora il gestore non sia presente con un proprio rappresentante. Il Comune potrà anche avvalersi di quanto disposto dall'art. 19 del Capitolato.

Il Comune si riserva il compimento di tutti gli atti rientranti nell'autotutela amministrativa necessari per lo svolgimento corretto del servizio.

## **ARTICOLO 19**

### **RECESSO DEL GESTORE**

Il gestore avrà la facoltà di recedere dall'affidamento della gestione mediante comunicazione formale e con preavviso di sei mesi: tale facoltà non sarà esercitabile nei primi due anni di gestione dell'impianto. In tal caso al gestore non sarà riconosciuto alcun rimborso, compenso o ristoro per le somme corrisposte sia a titolo di canone annuale, sia per gli investimenti effettuati od altre successive migliorie ed addizioni di qualunque tipo apportate ai beni immobili, sia per l'acquisto di dotazioni e forniture degli impianti.

## **ARTICOLO 20**

### **ALTRE CAUSE DI SCIoglimento DEL CONTRATTO**

Le parti possono sciogliere il vincolo contrattuale per mutuo consenso, secondo le norme civilistiche. Per lo scioglimento consensuale è richiesta la stessa forma e gli stessi procedimenti previsti per il contratto stipulato.

## **ARTICOLO 21**

### **INCARICHI A TERZI**

E' fatto divieto al gestore di cedere le attività previste nella presente convenzione, ad eccezione delle situazioni sotto elencate (attività accessorie e complementari), per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- pulizie e minuto mantenimento;
- gestione di eventuali punti ristoro;
- gestione pubblicità;
- manutenzioni civili e di eventuali impianti tecnologici;
- eventuali interventi migliorativi delle qualità prestazionali degli edifici.

Il gestore dovrà trasmettere, con dovuto anticipo rispetto all'inizio della specifica attività, il contratto di cessione delle sopradette attività unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte dell'impresa esecutrice dei requisiti di legge previsti per il settore.

I predetti contratti dovranno risultare dai bilanci, trattandosi di proventi da reinvestire nella gestione dell'impianto.

I predetti contratti saranno comunque operanti limitatamente al periodo di affidamento della gestione dell'impianto.

Previa valutazione effettuata di volta in volta e conseguente provvedimento espresso, il Comune si riserva, altresì, di autorizzare gli incarichi a terzi per ulteriori attività non comprese in quelle sopra elencate.

Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza specifica nei settori di competenza e dovranno osservare le norme di settore nonché le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

E' obbligo del gestore rispettare il disposto del D.Lgs. 81/2008 che tra l'altro prevede la realizzazione di apposito documento per la valutazione dei rischi da interferenze.

Il Comune riconoscerà il gestore come responsabile dell'impianto e delle attività svolte al suo interno; di conseguenza il Comune non è responsabile di eventuali inadempimenti da parte del gestore medesimo e delle imprese esecutrici.

## **ARTICOLO 22**

### **PERSONALE**

Il gestore deve essere in regola con i contributi INPS ed INAIL del personale e solleva il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri assicurativi e previdenziali.

L'inadempienza all'obbligo di versare i contributi INPS ed INAIL può costituire un motivo di revoca dell'affidamento della gestione assentita con la convenzione ed il Comune, di conseguenza a ciò, può agire nei confronti del gestore per ottenere il risarcimento del danno, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva (art. 17).

Il personale adibito al servizio di cui alla presente gestione è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti ed in particolare dei minori, dei genitori e del personale di accompagnamento.

## **ARTICOLO 23**

### **SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del gestore, che accetta di sostenerle.

## **ARTICOLO 24**

### **DOMICILIO**

Ai fini del presente atto il gestore elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

## **ARTICOLO 25**

### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il Foro Territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di diritto civile, che

dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le altre controversie attinenti l'aspetto pubblicistico del presente atto, sarà esclusivamente competente il TAR della Toscana.

## **ARTICOLO 26**

### **VALENZA DELLE CONDIZIONI CONVENZIONALI**

Tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione e negli atti ad essa allegati o da essa richiamati costituiscono un unico ed inscindibile contesto, pertanto la violazione di anche una sola di esse da parte dell'affidatario darà luogo alla decadenza dell'affidamento.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

p. il Comune di Livorno

p. il gestore

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il gestore, come sopra rappresentato, dichiara in modo specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le disposizioni di tutti gli articoli della presente convenzione e dei documenti ad essa allegati o da essa richiamati, disposizioni e documenti allegati o richiamati, che costituiscono un unico ed inscindibile contesto, dando atto di aver avuto modo di partecipare su un piano di sostanziale parità alla negoziazione del presente atto (vedi anche, in particolare, l'art.26).

p. il gestore

**ALLEGATO "E"****DISCIPLINARE DI MANUTENZIONE****Manutenzione a carico del gestore**

Il gestore dovrà curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, mantenendo gli immobili, gli arredi e le attrezzature, ivi compresi gli impianti tecnologici, in perfette condizioni d'uso. In particolare il gestore dovrà provvedere ad eseguire i seguenti lavori:

**a) Opere di ripresa**

I fabbricati di qualsiasi tipo e specie dovranno essere mantenuti con opere di ripresa da eseguire al momento che si rileva la necessità.

Per "opere di ripresa" si intendono quelle opere necessarie al ripristino nella condizione originaria delle superfici e a vista, siano esse esterne o interne agli edifici. A titolo di esempio citiamo: il ripristino ed il rifacimento parziale di intonaci cadenti o deteriorati, la sostituzione di parti pericolanti o deteriorate delle strutture di qualsiasi genere o natura, la sostituzione e la riparazione dei rivestimenti ceramici rotti, deteriorati o staccati dal supporto, la ripresa e la riparazione dei pavimenti, delle soglie, dei davanzali e degli scalini interni ed esterni di qualsiasi natura e materiale, ivi comprese le pavimentazioni esterne di qualsiasi tipo e natura.

**b) Opere di pulizia e scivolatura**

Tutte le canalizzazioni di scarico fognario siano queste per acque pluviali o usate dovranno essere mantenute pulite e periodicamente scovolate per mantenerle in efficienza, ivi compresi canali di gronda e discendenti pluviali di tutto il complesso oggetto dell'affidamento. I tratti di fognatura da mantenere si intendono fino alla immissione in rete pubblica.

**c) Coperture e tetti**

Nel rispetto delle norme di sicurezza le coperture ed i tetti di tutti gli edifici dovranno essere controllati almeno una volta all'anno per verificare lo stato di conservazione dei manti impermeabilizzanti e di copertura. Dovranno essere eseguiti gli interventi di ripristino, riparazione e/o verniciatura necessari per il mantenimento dell'efficacia delle guaine e dei manti allo scopo di garantirne la loro durata nel tempo.

**d) Opere di tinteggiatura**

La tinteggiatura di tutto l'impianto per le parti riservate al pubblico ed al personale dovrà essere mantenuta ad un buon livello di decoro, con interventi periodici (almeno una volta l'anno).

In particolare i locali dei servizi igienici e gli spogliatoi dovranno essere tinteggiati periodicamente per mantenere l'igienicità.

**e) Parti metalliche**

Le recinzioni, i cancelli e tutti i manufatti in metallo dovranno essere controllati periodicamente per verificare l'insorgenza di ossidi e la loro integrità strutturale e per quelli verniciati si dovrà provvedere alla loro riverniciatura almeno ogni due anni con colori uguali.

**f) Infissi, cancelli e vetrate porte**

Gli infissi ed i cancelli saranno mantenuti in efficienza sostituendo o riparando le parti non funzionanti o mal funzionanti. Finestre, porte e vetri dovranno essere sostituite immediatamente se rotti, incrinati o sbeccati sui bordi utilizzando vetri rispondenti alle normative vigenti in fatto di sicurezza.

**g) Servizi igienici e impianto idrico – sanitario**

Si dovrà provvedere alla manutenzione e sostituzione di wc, lavandini, sifoni, cassette per wc, e tubazioni di adduzione e scarico nonché ad ogni altra parte dell'impianto idrico – sanitario – compreso l'accumulo dell'acqua e dell'autoclave, non funzionanti, rotti, deteriorati o occlusi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

h) Strutture

Tutte le strutture portanti dovranno essere ispezionate almeno ogni due anni e se si riscontrassero crepature, lesioni o altri difetti ancorchè non dipendenti da cedimenti o problematiche di natura strutturale sarà obbligo del gestore intervenire con operazioni di "ripresa" in analogia a quanto detto nel punto "a".

i) Area sportiva

Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva. Sostituzione di tutte le lampade relative all'illuminazione del campo di gioco.

j) Verde

Le aiuole e tutte le aree verdi dovranno essere mantenute ed irrigate regolarmente, compresa il periodico taglio dell'erba, e le piante e gli arbusti sostituiti nel caso di morte. E' compresa la manutenzione dell'impianto di irrigazione.

k) Area di accesso

Manutenzione del percorso di accesso dal cancello all'ingresso della palestra.

l) Arredi

Gli arredi e le attrezzature presenti al momento della consegna, dovranno essere mantenuti in ottimo stato d'uso, con periodici lavori di manutenzione, di verniciatura o lucidatura.

m) Impianti elettrici

Il gestore è da ritenersi:

**Responsabile dell'Attività**

**Datore di lavoro**, come definito nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

A tale Soggetto sono attribuiti tutti gli obblighi ed oneri per la verifica e manutenzione ordinaria degli impianti e dei sistemi di sicurezza.

L'obbligo di mantenimento in buona efficienza, si trova ben esplicitato nel "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", e precisamente all' articolo 86 dello stesso nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Ai sensi di quanto contenuto nel DPR 462/01, il gestore avrà l'obbligo della verifica tecnica, effettuata da Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Le verifiche che attestano la buona efficienza degli impianti elettrici, invece, potranno essere eseguite da imprese abilitate alla realizzazione degli impianti elettrici, ai sensi del D.M. 37/08, tramite il proprio responsabile tecnico, oppure da tecnici abilitati all'esercizio della professione.

I controlli andranno riportati in un apposito registro.

L'elenco delle verifiche viene chiaramente esplicitato nelle norme C.E.I.

Al gestore compete anche la sostituzione di tutte le lampade di tutta la struttura, oltre a quelle relative all'illuminazione del campo di gioco.

n) Impianti termici

Al gestore compete la periodica verniciatura dei radiatori, salvo quelli eventuali in alluminio.

**ALLEGATO «F»****DISCIPLINARE DI GESTIONE  
NORME PER L'USO DELLA PALESTRA**

1. La palestra, in armonia con gli scopi per la quale è stata costruita ed in relazione alle sue caratteristiche tecniche in orario extrascolastico è destinata ad attività sportiva e, solo dietro autorizzazione scritta del Comune di Livorno, potrà essere utilizzata per manifestazioni diverse da quelle sportive.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno provvedere, a loro cura e spese, a compiere quanto prescritto dalle Autorità competenti in materia di organizzazione di eventi. In occasione di manifestazioni con ingresso a pagamento, qualora, per qualunque motivo, dette manifestazioni fossero rimandate, interrotte o annullate, non saranno dovuti risarcimenti a chi subisca danno per le spese sostenute o per i mancati introiti.
3. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per le installazioni precarie realizzate in occasione delle manifestazioni di cui sopra e si riserva di effettuare controlli sulle strutture, nonché di vietare l'uso di dette installazioni.
4. Il gestore e gli usufruenti rispondono in solido degli eventuali danni arrecati agli impianti, agli attrezzi ed agli arredamenti della struttura comunale.
5. Gli atleti, i dirigenti, gli allenatori e chiunque altro che, con contegno scorretto, dia adito a lamentele o, comunque, turbi il regolare svolgimento delle manifestazioni o degli allenamenti, verrà allontanato dall'Amministrazione Comunale e, nei casi più gravi, inibito all'ingresso nella struttura a tempo indeterminato.
6. Gli atleti debbono essere sempre accompagnati da un dirigente o da un allenatore della propria Società od Ente e debbono esibire, a richiesta del personale addetto, la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Società o Ente di appartenenza.
7. Per accedere alla palestra atleti, dirigenti e tecnici ed alunni ed insegnanti dovranno preventivamente indossare calzature con suola appositamente dedicate.
8. Il gestore è tenuto a verificare che gli atleti che utilizzano la palestra siano in regola con la certificazione di idoneità sportiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
9. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso la palestra, il gestore deve individuare un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie. Per lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della palestra il responsabile tecnico potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, dei seguenti soggetti:
  - tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;
  - tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
  - operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titoli equiparati ai sensi della Legge 18 giugno 2002 n. 136.

10. Il gestore, ai fini delle esigenze del pronto soccorso, deve attenersi a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 luglio 2013 n. 42/R. ed in particolare nelle palestre con capienza fino a 100 utenti deve essere in ogni caso garantita la presenza di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso.
11. Il gestore deve dotare, ai sensi della L.R.T. 9 ottobre 2015, n. 68 ed ai sensi del D.P.G.R. Toscana 22 giugno 2016, n. 38/r, l'impianto sportivo di un defibrillatore, garantire la presenza di esecutori BLS-D (basic life support defibrillation) durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria e procedere all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle predette normative. Il defibrillatore deve essere posizionato in maniera permanente all'interno della palestra e deve essere messo a disposizione dell'Istituto scolastico, qualora ne venga fatta richiesta, regolando direttamente con il medesimo Istituto le modalità di accesso all'apparecchio e di utilizzo.
12. Il gestore deve garantire la pulizia giornaliera dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle eventuali aree destinate al pubblico e di tutte le aree annesse alla palestra. Gli interventi di pulizia devono essere eseguiti sia al termine dell'attività scolastica, sia al termine dell'attività sportiva pomeridiana e serale.
13. Il gestore deve garantire almeno una volta l'anno l'esecuzione della pulizia straordinaria dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle eventuali aree destinate al pubblico e di tutte le aree annesse alla palestra comprensiva dei seguenti interventi: deragnatura e spolveratura delle parti alte, deragnatura e spolveratura termosifoni e condizionatori, detersione davanzali interni e esterni e detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi, disincrostazione dei servizi igienici compresi i rivestimenti delle pareti. Il gestore ha l'obbligo di inviare all'Amministrazione Comunale un report dettagliato di ogni intervento di pulizia straordinaria realizzato entro 10 giorni.
14. Il gestore, in orario extrascolastico, deve provvedere con propri collaboratori all'apertura ed alla chiusura dell'impianto con divieto assoluto di distribuzioni delle chiavi ad altri soggetti.
15. Il gestore, in orario extrascolastico, deve garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto anche negli orari assegnati ad altri soggetti.
16. Al termine dell'orario giornaliero assegnato, il gestore deve restituire la propria funzionalità alla palestra con un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere ricollocati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività. In particolare le attrezzature possono essere lasciate all'interno della palestra solo se è stata concordata con l'Istituto scolastico la loro collocazione, anche con riferimento alle condizioni di sicurezza.
17. Salvo particolari e documentate esigenze scolastiche che l'Istituto scolastico dovrà evidenziare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, la palestra è utilizzata per lo svolgimento dell'attività scolastica con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

18. L'attività sportiva dovrà essere compatibile con la struttura che, per questo, non potrà essere modificata se non previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le attrezzature in dotazione non devono essere modificate o spostate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
19. Nella palestra è vietato effettuare il gioco del calcio ad esclusione di attività effettuata con palloni soft (gomma piuma).
20. La scuola e gli usufruenti rispondono in solido degli eventuali danni arrecati agli impianti, agli attrezzi ed agli arredamenti della struttura. Gli eventuali danni che si dovessero riscontrare dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale per consentire una rapida verifica delle responsabilità. Nel caso che non sia possibile individuare i responsabili dei danneggiamenti, i costi saranno ripartiti proporzionalmente alle ore di utilizzo della palestra.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 795d920ef4cee72f6cc48a8f45d1eee04951eb63e501a69b27b188260bf8c2ab

**Firme digitali presenti nel documento originale**

MASSIMILIANO BENDINELLI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8761/2018

Data: 24/10/2018

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9e0669f631eeda62\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9e0669f631eeda62_p7m&auth=1)

ID: 9e0669f631eeda62